

6 veliv

Oggi 7 febbraio 1970, in Carpi

t r a

la Ditta "SILMA" rappresentata dal Titolare Signor Adani Giorgio, assistito dall'Associazione Imprenditori Abbigliamento di Carpi

e

le Organizzazioni Sindacali:

- F.I.L.T.E.A.-C.G.I.L. di Carpi rappresentata dal Signor Forlani Leonello;
- F.I.L.T.A.-C.I.S.L. rappresentata dal Signor Filippi Livio;

si è convenuto di rinnovare il precedente accordo integrativo aziendale del 24 luglio 1968 come segue:

1°) Condizioni previste dal precedente accordo aziendale 24/7/1968.

Il trattamento di cui al presente accordo integra quanto previsto dal precedente accordo aziendale.

2°) Premio di produzione.

Con decorrenza 1° febbraio 1970 l'azienda corrisponderà a tutti gli operai dipendenti un premio di produzione di lire 30 orarie. e dal 1° giugno 1970 L. 40 orarie.

Per i dipendenti retribuiti in misura fissa (impiegati ed intermedi), il premio sarà corrisposto in misura di lire 13.000. Il premio di produzione sarà utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali.

3°) Categorie.

A partire dal 1° febbraio 1970 sarà eliminata la 5^a categoria operai con conseguente passaggio dei dipendenti attualmente inquadrati nella 5^a alla 4^a categoria.

4°) FERIE.

Tutti i dipendenti godranno di un periodo feriale di 18 giorni lavorativi a partire dal 1970, con distribuzione delle ferie medesime in due periodi (secondo le esigenze aziendali): estivo e invernale.

A partire dal luglio 1971 il periodo feriale sarà di 21 giorni lavorativi.

Mentre per le ferie estive si osserveranno i criteri e le modalità previste dal vigente C.C.N.L., le ferie invernali saranno assegnate fra la fine di dicembre e la fine di gennaio.

4°-bis) Pausa retribuita.

L'azienda concederà agli operai dipendenti una pausa retribuita di 10 minuti, durante il turno di lavoro antimeridiano,

- 2 -

al partire dal 1° marzo 1970.

5°) Settimana corta.

Preso atto della disponibilità della direzione aziendale ad attuare la settimana corta (cinque giornate lavorative con redistribuzione dell'orario contrattuale settimanale), le parti si incontreranno in futuro per determinarne la possibile e pratica attuazione.

6°) Sezione sindacale aziendale e assemblea in fabbrica.

Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori potranno costituire una Sezione sindacale aziendale composta di un lavoratore dipendente dall'azienda per ogni Sindacato. Tali rappresentanti saranno nominati secondo le norme interne delle Organizzazioni Sindacali che comunicheranno i nominativi prescelti alla direzione aziendale con lettera raccomandata.

Inoltre, a partire dal 1° maggio 1970 i lavoratori dipendenti avranno diritto a riunirsi nell'azienda o nelle immediate vicinanze di essa, con la partecipazione di un rappresentante per ogni Organizzazione Sindacale, fuori dell'orario di lavoro ed in locali messi a disposizione dalla ditta, per discutere di problemi sindacali ed aziendali secondo l'ordine del giorno precedentemente fissato e comunicato alla direzione dell'azienda.

7°) Quote di servizio.

L'azienda si impegna a trattenere ai propri dipendenti una quota di servizio "una tantum" pari a lire 2.000 pro capite, in occasione della corresponsione della retribuzione del mese di febbraio 1970 con le modalità concordate a parte.

8°) Durata.

Il presente accordo integrativo aziendale è valido fino al 31 luglio 1971 e resterà in vigore fino a quando non sarà stato sostituito da un nuovo accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. F.I.L.T.E.A. - C.G.I.L.

Edoardo Leonelli

P. F.I.L.T.A. - C.I.S.L.

Luigi Giffi

P. Ditta "SILMA"

[Firma]
P. A.I.A.C.A. - Carpi